

CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTER COMUNALE

Sede in VIA BONAVENTURA RESCIGNO 2/H - SALERNO

Codice Fiscale 03406400659 , Partita Iva 03406400659

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 03406400659 , N. REA 294522

Capitale Sociale Euro 867.647,64 interamente versato

Relazione controllo contabile al Bilancio al 31/12/2023

Relazione dell'organo di revisione legale indipendente ai sensi dell'articolo 14 D. LGS. 39/2010

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Agli Azionisti della CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTER.

L'organo di revisione, con la delibera di nomina, ha svolto il controllo contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto dall'organo amministrativo e da questo trasmessoci; il bilancio è stato redatto in forma ordinaria ed è stata, quindi, predisposta la Relazione sulla Gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 2428 del Codice civile ed il Rendiconto Finanziario dei flussi di cassa ai sensi dell'art. 2425-ter.

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato nel paragrafo successivo, il soprammenzionato bilancio d'esercizio della società CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTER chiuso al 31/12/2023 è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avvalendosi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 (csd. "Decreto liquidità"); esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della società al 31/12/2023.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Di seguito i rilievi emersi in sede di controlli:

Necesità, come meglio illustrato nella punto "Richiamo informativo ai soci ec art14,2 comma, lettera d D.L.39/2010", di ripianare le perdite e di intraprendere misure correttive affinché l'andamento economico/finanziario del Consorzio sia positivo.

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità in conformità a tali principi sono descritte nel paragrafo dedicato alla Responsabilità (del revisore) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio. L'organo di revisione attesta di essere indipendente rispetto alla società in conformità ai principi di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Alla luce di quanto appena enunciato, l'organo di revisione ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio con rilievi.

Richiami di informativa ai soci, ex art. 14, 2 comma, lettera d), D.L. 39/2010

Non sono da menzionare eventuali richiami di informativa, ex art. 14, 2 comma, lettera d), D.Lgs. 39/2010.

Dichiarazione ex art. 14, 2 comma, lettera f), D.L. 39/2010

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f), D.Lgs. 39/2010, si richiama l'attenzione su quanto già esposto nella Nota integrativa del bilancio. In particolare, si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che l'organo amministrativo ha redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale nonostante gli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19 avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020. Ai fini di tal deroga, coerentemente con le indicazioni del Documento interpretativo OIC 6, l'organo amministrativo ha valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale alla data del 31/12/2023, in applicazione del paragrafo 21 e 22 del Principio Contabile OIC 11. L'organo amministrativo non ha, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi successivamente a tale data.

Di seguito vengono esposte le informazioni aggiornate su eventuali rischi ed incertezze al presupposto della continuità aziendale che possono far sorgere dubbi rilevanti sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità di funzionamento:

In particolare, si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che l'organo amministrativo ha redatto il bilancio d'esercizio, evidenziando tuttavia che vi sono incertezze in merito alla continuità aziendale; infatti è stato rilevato come sia assolutamente necessario predisporre un Piano di risanamento del consorzio da porre in essere attraverso misure quali alienazioni di attività (in particolare delle varie farmacie comunali) riduzioni del personale, migliore gestione dei punti vendita, ristrutturazione del debito e altre varie soluzioni negoziali. L'adesione alla Definizione Agevolata cosiddetta "rottamazione - quater" va nella direzione auspicata, ma si invita ad essere più puntuali nel pagamento delle imposte.

Il giudizio dell'organo di revisione con riferimento a tale aspetto è espresso con rilievi, in quanto si ritiene vi sia incertezza significativa sul presupposto della continuità aziendale.

Aspetti chiave della revisione contabile

L'organo preposto ha deciso di non comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione.

Altri aspetti

In merito agli ulteriori aspetti da menzionare che siano rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, si fa presente che l'organo amministrativo nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020 ha valutato come sussistente il presupposto della continuità aziendale alla data di chiusura dell'esercizio sociale, senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo OIC 6.

Conseguentemente non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicare il Principio di revisione ISA Italia n. 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità effettuata da tale organo amministrativo alla data del 31/12/2023, sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo per il bilancio d'esercizio

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio affinché dallo stesso ne derivi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile della società, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo Amministrativo, nello specifico e nei limiti previsti dalla legge, l'organo amministrativo è responsabile del controllo interno al fine di consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali. Si dà evidenza del fatto che il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità societaria di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio ha evidenziato tuttavia che vi sono incertezze in merito alla continuità aziendale; infatti è stato rilevato come sia assolutamente necessario predisporre un Piano di risanamento del consorzio da porre in essere attraverso misure quali alienazioni di attività (in particolare delle varie farmacie comunali) riduzioni del personale, migliore gestione dei punti vendita, consolidamento del debito e altre eventuali soluzioni negoziali. L'organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge,

sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

E' dell'organo di revisione la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010.

L'obiettivo riguarda l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio dell'organo di revisione. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- l'organo di revisione ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; l'organo ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- l'organo di revisione ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- l'organo di revisione ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- l'organo di revisione è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, l'organo di revisione è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- l'organo di revisione ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- l'organo di revisione ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Il bilancio al 31/12/2023 evidenzia un Patrimonio netto di € -2.737.821 ed un risultato d'esercizio pari a € -1.640.414.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010

Nel corso della verifica della coerenza della Relazione sulla gestione con il progetto di bilancio della società CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTER, chiuso al 31/12/2023, abbiamo riscontrato le seguenti incoerenze ritenute significative: In particolare, si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che l'organo amministrativo ha redatto il bilancio d'esercizio, evidenziando tuttavia che vi sono incertezze in merito alla continuità aziendale; infatti è stato rilevato

CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

come sia assolutamente necessario predisporre un Piano di risanamento del consorzio da porre in essere attraverso misure quali alienazioni di attività (in particolare delle varie farmacie comunali)riduzioni del personale , migliore gestione dei punti vendita , ristrutturazione del debito e altre varie soluzione negoziali.

Il giudizio dell'organo di revisione con riferimento a tale aspetto è espresso con rilievi, in quanto si ritiene vi sia incertezza significativa sul presupposto della continuità aziendale.

Le predette incoerenze sono state tempestivamente comunicate all'organo amministrativo il quale, tuttavia, non ha ritenuto opportuno modificare la Relazione sulla gestione. La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete all'organo amministrativo della società CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTER. E' di competenza dell'organo di controllo l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il progetto di bilancio, come richiesto dall'art. 14, comma 2, lettera e), D.Lgs. 39/2010. A tal fine, sono state svolte le procedure indicate dal principio di revisione ISA Italia 720B emanato dal CNDCEC e raccomandato dalla CONSOB, al fine di verificare la conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A nostro giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente descritto, la Relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Data

Sede dell'organo di revisione

In fede
Il responsabile della revisione

Il sottoscritto NESI ROMEO, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni attesta, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.